

CAPITOLATO SPECIALE E OBBLIGHI CONTRATTUALI

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 170 LICENZE MICROSOFT 365 E 7 LICENZE
COPILOT BUSINESS PREMIUM PER LA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
- CSEA**

CIG B86825E52A

Responsabile Unico del Progetto
Ing. Pietro Abbati Marescotti

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di n° 170 licenze Microsoft 365 Business Premium inclusive di Intune e Defender, nonché 7 licenze Copilot, per la durata di 36 mesi, in favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sita in Roma in Via Barberini 11 – 00187, Roma.

Il servizio di cui trattasi e le relative modalità di esecuzione dello stesso sono specificatamente descritte nel presente "Capitolato speciale e Obblighi contrattuali" (nel prosieguo "Capitolato"), che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

I quantitativi e le specifiche tecniche della fornitura relativa alle Licenze Microsoft 365 Business Premium sono dettagliati nella Tabella sottostante.

TABELLA 1 - DESCRIZIONE TECNICA

Requisiti minimi richiesti – scheda di dettaglio

Tipo di servizio	Codice	Descrizione	Quantità
	SKU: CFQ7TTC0LCHC:0002	Microsoft 365 Business Premium	170
	SKU: CFQ7TTC0MM8R:0002	Copilot	7
Durata	- 36 (trentasei) mesi		
Limitazioni per il Partner	Il partner avrà le deleghe minime e adeguate a svolgere il suo ruolo di Cloud Solution Provider (CSP), bene definito, per la fornitura delle sottoscrizioni sul tenant di CSEA.		

2. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Dovrà essere fornita l'ultima versione disponibile del prodotto alla data di consegna, nell'edizione rilasciata ufficialmente dal produttore. Il prodotto dovrà essere originale e conforme a quanto dichiarato nella documentazione del produttore "Microsoft".

Le licenze software e i relativi manuali dovranno essere in lingua italiana.

3. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta per la fornitura, oggetto dell'appalto, è pari a **€ 134.000,00** (euro centotrentaquattromila/00) IVA esclusa, per la durata di 36 (trentasei) mesi.

La durata delle licenze dovrà essere di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di effettiva consegna della fornitura e si estinguerà alla naturale scadenza senza alcun obbligo di preventiva comunicazione.

Il fornitore ha comunque la possibilità di presentare l'offerta per una unica licenza triennale o il rinnovo di licenze annuali ogni 12 (dodici) mesi.

4. TEMPI DI CONSEGNA E PENALI

L'Impresa affidataria dovrà fornire quanto previsto dal presente Capitolato entro e non oltre i **6 (sei) giorni** naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ed in ogni caso non oltre la data di scadenza delle licenze attuali, prevista per il 19 novembre 2025, termine da intendersi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.

Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la CSEA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, e tenuto conto della necessità di consentire la regolare continuità delle funzioni istituzionali dell'Ente, ha facoltà di dare avvio all'esecuzione del Contratto anche prima della stipula stessa.

In caso di ritardo nella consegna della fornitura, CSEA applicherà una penale **di € 200,00** (euro duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo nella erogazione della fornitura, a partire dalla data di conclusione delle licenze in essere, fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Qualora il ritardo comporti il raggiungimento del 10 per cento dell'importi di aggiudicazione della fornitura in oggetto, la CSEA, oltre all'applicazione della penale, si riserva di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno subito. La CSEA si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno nel caso in cui la consegna non avvenga entro il termine essenziale del 19 novembre 2025.

5. GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura.

6. ASPETTI CONTRATTUALI

6.1 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co. 8 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo affidatario del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

6.2 Subappalto e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È, altresì, è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

6.3 Modalità di pagamento

L'affidatario provvederà ad emettere fattura elettronica successivamente alla fornitura delle Licenze.

La liquidazione della fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali
Via Barberini, 11
00187 Roma
C.F. – 80198650584

Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è **UFVE7Y**.

6.4 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

6.5 Codice Etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

L'aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOGC), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

L’Affidatario si obbliga altresì a rispettare, per quanto applicabile, il *“Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA”*, che costituisce parte integrante del Contratto.

6.6 Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato tramite MePA, mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA previa presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nei termini di cui all’art. 6.1 del Capitolato.

Al contratto verrà unito, quale parte integrante e sostanziale, un separato allegato, che dovrà essere formato dall’affidatario e inviato tempestivamente alla CSEA, nel quale dovranno essere richiamate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, le seguenti clausole contrattuali, specificatamente approvate mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente, con specifico riguardo ai seguenti articoli del Capitolato: 4 (“Tempi di consegna e penali”); 5 (“Garanzie e responsabilità”); 6.2 (“Subappalto e Divieto di cessione del contratto”); 6.3 (“Modalità di pagamento”); 6.4 (“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”); 6.5 (“Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici”); 6.7 (“Risoluzione del contratto”); 6.8 (“Recesso”); 6.9 (“Foro Competente”).

Non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinerà una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi la CSEA utilizzerà gli indici indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

Si precisa, inoltre, che il presente Capitolato nonché l’Offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

6.7 Risoluzione del contratto

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

La CSEA, inoltre, si riserva di risolvere il contratto qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
- c) nel caso di violazione di quanto disposto agli artt. 4 ("Tempi di consegna e penali"); 6.2 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 6.3 ("Modalità di pagamento"); 6.4 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 6.5 ("Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici);
- d) qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

6.8 Recesso

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le forniture già consegnate o in corso di consegna, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole forniture consegnate, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

6.9 Foro competente

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.

7. NORMATIVA DI RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato speciale, si farà riferimento alle disposizioni della Richiesta di Offerta (RdO) ad inviti che costituisce parte integrante del Capitolato stesso.

Responsabile Unico del Progetto

Ing. Pietro Abbati Marescotti